



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE S.C.A.R.L.
Sede legale: Largo Tirone 7 – 86081 Agnone (IS)
C.F. 00947520946 – N.REA IS 202015
Web page: www.galaltomolise.it
e-mail: info@galaltomolise.it - pec: galaltomolise@pec.it

PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020
MISURA 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
(art.35 Rg. n.1303/2013)

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE, L'INDIVIDUAZIONE E
LA GESTIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI
INTERESSE**

Approvato dal CdA con deliberazione n. 17 del 1° marzo 2019



INDICE DEGLI ARTICOLI

PREMESSA	3
ARTICOLO 1 – FINALITA’	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	3
ARTICOLO 3 – SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	3
ARTICOLO 4 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ATTIVITA’ E FASI PROCEDURALI A RISCHIO.....	5
ARTICOLO 5 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI INTERESSATI.....	6
ARTICOLO 6 – MISURE DI PREVENZIONE ED INCOMPATIBILITA’	6
ARTICOLO 7 – ATTESTAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE.....	10
ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	10
ARTICOLO 9 – VERIFICA ANNUALE	10
ART. 10 – VALIDITÀ E ADEGUAMENTO.	11
<i>ALLEGATO A) – “ATTESTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE”</i>	



PREMESSA

Con il presente Regolamento il G.A.L. Alto Molise Scarl intende dotarsi di uno strumento operativo volto a consentire la prevenzione, l'individuazione e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse che dovessero insorgere nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento degli scopi sociali, ad integrazione e specificazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse contenute nel Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 03.11.2016.

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento mira a tutelare l'interesse primario del G.A.L. Alto Molise consistente nell'attuazione efficace ed efficiente della propria Strategia di Sviluppo Locale e degli eventuali ulteriori progetti attivati, nonché nell'erogazione delle risorse pubbliche secondo i principi della sana gestione finanziaria, di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e prevenzione dei conflitti di interesse, al fine di evitare l'adozione di scelte inefficaci, inefficienti, non imparziali ovvero penalmente rilevanti.

In particolare, le finalità delle presenti disposizioni sono:

- a. evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse nei processi decisionali relativi alla selezione dei progetti/domande di aiuto, agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, agli affidamenti di incarichi esterni e consulenze e nelle procedure di selezione del personale;
- b. garantire che, in sede di selezione dei progetti/domande di aiuto, i promotori e/o presentatori degli stessi non abbiano la possibilità di influenzare le decisioni relative alla selezione medesima;
- c. garantire la trasparenza dei processi decisionali del G.A.L. attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Si definisce "*conflitto di interesse*" la situazione configurabile in tutti i casi in cui un soggetto, investito della capacità di svolgere un'attività, decisionale o amministrativa, funzionale al perseguimento dell'interesse primario del GAL, nel quale ha un ruolo ed una responsabilità decisionali ovvero al quale appartiene o per il quale opera o collabora, sia anche portatore di interessi privati secondari, di natura economico-finanziaria o di altra natura, che lo pongono in conflitto con l'imparzialità richiesta dal ruolo o dalla funzione esercitati, potendo interferire in modo determinante, realmente, potenzialmente o anche solo apparentemente agli occhi di osservatori esterni, sulla sua capacità di agire in conformità ai doveri e alle responsabilità derivanti dal ruolo o dalla funzione esercitati.

ARTICOLO 3 – SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Nell'ambito delle attività svolte dal G.A.L. Alto Molise nel perseguimento dell'interesse primario di cui all'art. 1, sono situazioni di reale, potenziale o apparente conflitto di interesse:



1. la titolarità e/o la rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende e/o società potenzialmente beneficiarie di contributi nell'ambito dei bandi e di manifestazioni di interesse del GAL nell'attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale o nell'ambito di altri interventi progettuali;
2. la titolarità, anche per quote di minoranza, di partecipazioni azionarie o di diritti e/o titoli in società, aziende o imprese potenzialmente beneficiarie di contributi nell'ambito dei bandi e di manifestazioni di interesse del GAL nell'attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale o nell'ambito di altri interventi progettuali;
3. essere coniuge, parente entro il 2° grado, affine entro il 1° grado o convivente di soggetti potenzialmente beneficiari di contributi nell'ambito dei bandi e di manifestazioni di interesse del GAL nell'attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale o nell'ambito di altri interventi progettuali;
4. essere in causa pendente o avere grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi con soggetti potenzialmente beneficiari di contributi nell'ambito dei bandi e di manifestazioni di interesse del GAL nell'attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale o nell'ambito di altri interventi progettuali. La condizione opera anche per il coniuge e il convivente;
5. essere membro di organi direttivi di associazioni, organizzazioni, collegi ed ordini professionali, i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale o nell'ambito di altri progetti attivati dal medesimo. La condizione opera anche per il coniuge, i parenti entro il 2° grado, gli affini entro il 1° grado ed il convivente;
6. essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore o agente di soggetti (individui o organizzazioni), i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale o di altri progetti attivati dal medesimo;
7. l'adesione ad associazioni, organizzazioni, studi o ordini professionali, i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal medesimo;
8. la titolarità, anche per quote di minoranza, di partecipazioni azionarie o di diritti e/o titoli in società, aziende o imprese i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal medesimo;
9. avere in corso un incarico professionale ovvero un rapporto di collaborazione retribuiti con soggetti i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal



medesimo;

10. ricoprire la carica di sindaco, consigliere, assessore o titolare di altra carica presso l'ente pubblico o a partecipazione pubblica, il cui ambito di interesse è coinvolto nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal medesimo;
11. la partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività, nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal medesimo, che possano coinvolgere interessi propri ovvero del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di affini entro il 1° grado o di conviventi.

ARTICOLO 4 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ATTIVITA' E FASI PROCEDURALI A RISCHIO

Il presente Regolamento si applica e si estende all'ambito di operatività del G.A.L. Alto Molise in relazione alle attività/progetti/interventi a cui lo stesso può partecipare ovvero realizzare, in forza del proprio Statuto e del proprio P.S.L. ed in coerenza con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria natura giuridica.

Ai fini dell'identificazione preventiva delle aree di rischio più rilevanti, sono individuate le seguenti attività svolte dal G.A.L. e le relative fasi procedurali nell'ambito delle quali si ritiene possano determinarsi situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente.

ATTIVITA':

- A. Procedure di selezione dei progetti/domande di aiuto per l'attuazione degli interventi previsti dal P.S.L. attraverso le formule di attuazione previste (bando pubblico e/o manifestazioni di interesse), nonché di quelli previsti da altri progetti nazionali, regionali o comunitari attivati dal G.A.L. attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;
- B. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C. Procedure di selezione del personale e di conferimento di incarichi esterni e consulenze;
- D. Attuazione e gestione di attività progettuali.

FASI PROCEDURALI:

1. Elaborazione di bandi, avvisi, inviti ed individuazione dei beneficiari, dei requisiti di ammissibilità/partecipazione, dei criteri di selezione/valutazione, dei punteggi da assegnare ai predetti criteri, del massimale di contribuzione;
2. Raccolta manifestazioni di interesse, proposte, istanze, offerte, domande di aiuto ed istruttoria tecnico-amministrativa delle stesse;
3. Individuazione e nomina dei componenti le Commissioni Tecniche di valutazione aventi il compito di applicare i criteri di selezione prefissati e di predisporre la graduatoria dei



progetti/domande di aiuto ammissibili e finanziabili;

4. Processi di valutazione svolti dalle predette Commissioni, applicazione dei criteri di selezione/valutazione;
5. Adozione di graduatorie e di proposte di aggiudicazione;
6. Approvazione di graduatorie e di proposte di aggiudicazione;
7. Gestione amministrativa e finanziaria del PSL o di altri progetti attivati dal GAL da parte del personale dedicato.

ARTICOLO 5 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI INTERESSATI

In riferimento alla natura giuridica e all'assetto organizzativo e funzionale del G.A.L. Alto Molise scarl, nonché in relazione alle attività e fasi procedurali a rischio, elencate nell'art. 4, sono individuate le seguenti categorie di soggetti potenzialmente interessati da situazioni di conflitto di interesse:

- a) Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) Soci del GAL;
- c) Personale del GAL;
- d) Consulenti esterni;
- e) Componenti delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti/domande di aiuto.

ARTICOLO 6 – MISURE DI PREVENZIONE ED INCOMPATIBILITA'

Le misure descritte nel presente articolo mirano a prevenire, individuare e gestire eventuali situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente con riferimento a ciascuna delle categorie di soggetti interessati di cui all'art. 5.

In linea generale, ciascun soggetto delle categorie sopra individuate deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o allo svolgimento di attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti entro il 2° grado, affini entro il 1°, del coniuge o del convivente, oppure di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

a) Componenti del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione con poteri decisionali e di gestione del GAL aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto/attività, inclusi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e le procedure di selezione del personale e di conferimento di incarichi esterni e consulenze, non possono



partecipare alla discussione e alle decisioni in merito allo stesso progetto/attività.

Pertanto, i componenti del CdA devono porre particolare attenzione agli argomenti iscritti all'o.d.g. di ciascuna riunione e sono tenuti a segnalare tempestivamente al Presidente del CdA e agli altri consiglieri l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente. A tal fine, gli uffici del GAL provvedono a rendere disponibile presso la sede operativa del GAL (o inviare a mezzo posta elettronica) la bozza del materiale relativo a ciascuna riunione prima della seduta, per una presa visione preventiva.

Successivamente, all'inizio di ogni riunione, il Presidente accerta che i consiglieri siano a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti obblighi assunti, in relazione ai punti da trattare già conosciuti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione aventi un interesse secondario coinvolto nell'esercizio della propria funzione che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente sono tenuti a:

1. dichiarare tempestivamente al Presidente e agli altri consiglieri la situazione di conflitto di interesse, producendo apposita attestazione, secondo il modello di cui all'Allegato A;
2. astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa vigente. In tal caso, i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro e i motivi, dando atto della posizione e dell'interesse del Consigliere.

I consiglieri interessati da situazioni di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi da ogni altra attività, anche ulteriore rispetto a quella descritta, che attenga al medesimo progetto/attività in relazione al quale è insorta la situazione di conflitto.

I membri del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Molise soggiacciono altresì ai seguenti casi di incompatibilità:

- a) non possono essere destinatari di incarichi diretti da parte del G.A.L. Tale divieto si estende al coniuge e al convivente, ai parenti entro il 2° grado e agli affini entro il 1° grado;
- b) non possono essere beneficiari diretti dei contributi erogabili a valere sulla misura 19 e relative sottomisure del PSR Molise 2014/2020;
- c) non possono essere fornitori del GAL nell'ambito della misura 19 e relative sottomisure.

I divieti di cui ai punti b) e c) si applicano anche ai rappresentanti di soggetti giuridici privati. In particolare, se il rappresentante assume la carica di amministratore del GAL, né lui personalmente, né il soggetto giuridico rappresentato potranno essere beneficiari diretti dei contributi erogabili ai sensi della misura 19 o essere fornitori del GAL.



Se un amministratore ha potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiarie o fornitrici del GAL, deve astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione e di votazione che possa portare vantaggio a tali aziende o società.

b) Soci del GAL

I soci del GAL aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto/attività non possono partecipare alla discussione e alle decisioni in merito allo stesso progetto/attività.

Pertanto, gli stessi devono porre particolare attenzione agli argomenti iscritti all'o.d.g. di ciascuna seduta dell'Assemblea per la quale sono convocati e sono tenuti a segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente. A tal fine, gli uffici del GAL provvedono a rendere disponibile presso la sede operativa del GAL (o inviare a mezzo posta elettronica) la bozza del materiale relativo a ciascuna Assemblea almeno tre giorni prima della stessa, per una presa visione preventiva.

Successivamente, all'inizio di ogni Assemblea, il Presidente accerta che i soci presenti siano a conoscenza delle situazioni di conflitto di interesse e, se ricorre la condizione, sono tenuti ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione in sede assembleare e da ogni altra attività, anche ulteriore rispetto a quella descritta, che attenga al medesimo progetto/attività in relazione al quale è insorta la situazione di conflitto.

c) Personale del GAL

Il personale che opera presso il GAL e ne costituisce la struttura tecnica, organizzativa e gestionale, nonché eventuali altri collaboratori con i quali il GAL instauri rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia contrattuale non devono svolgere altre attività economiche retribuite che li pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e/o i beneficiari di bandi pubblici previsti nel PSL nell'area di riferimento del GAL.

E' necessario che il dipendente/collaboratore mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di reale, potenziale o apparente conflitto di interesse.

Il personale del GAL o suoi eventuali collaboratori aventi un interesse privato secondario coinvolto nell'esercizio della propria funzione, nell'ambito delle attività del GAL indicate al precedente articolo 4, che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente, sono tenuti ad astenersi dalle attività di cui sono stati incaricati, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante l'attestazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

Il Presidente, ricevuta la suddetta attestazione, provvederà ad informarne il Consiglio affinché lo stesso adotti gli opportuni provvedimenti (ad es. incaricare altro dipendente).



d) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell'ambito delle proprie attività, quali elencate all'art. 4, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi finché è in corso il contratto con il GAL. Ad esempio, non possono assumere incarichi connessi alla progettazione, presentazione o gestione delle domande di aiuto e di pagamento o di interventi finanziati dal PSL con soggetti richiedenti e/o beneficiari ovvero assumere incarichi nell'ambito del medesimo progetto/intervento realizzato dal GAL con soggetti diversi dal GAL. Per quanto sopra, i consulenti incaricati dal GAL, prima della sottoscrizione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione, debitamente firmata, per presa visione e conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, da allegare al contratto.

I consulenti esterni aventi un interesse privato secondario coinvolto nello svolgimento della propria prestazione professionale che potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi reale, potenziale o apparente, devono comunicarlo prontamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante l'attestazione di cui all'Allegato A, astenendosi contestualmente dalle attività di cui sono stati incaricati.

Il Presidente, ricevuta la suddetta attestazione, provvederà ad informarne tempestivamente il Consiglio affinché lo stesso adotti gli opportuni provvedimenti. In particolare, il CdA valuterà se sia possibile attivare misure adeguate che evitino la suddetta situazione di conflitto di interesse, anche limitando l'attività del consulente, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, provvederà ad interrompere per giusta causa l'incarico affidato al consulente in conflitto di interesse.

e) Componenti delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti/domande di aiuto.

I componenti delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti/domande di aiuto presentati sul PSL sono tenuti a verificare, all'atto della nomina, ciascuno per la propria posizione, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente in relazione alle attività di valutazione da compiere, sottoscrivendo apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, da allegare al Verbale della prima seduta della Commissione di Valutazione.

A tal fine, gli uffici del GAL provvedono a rendere disponibile presso la sede operativa del GAL nei tre giorni successivi il provvedimento di nomina i nominativi dei richiedenti che hanno presentato i progetti/domande di aiuto per la cui valutazione il componente è stato nominato affinché lo stesso possa prenderne visione.

I componenti che, a seguito della predetta presa visione preventiva, verificano la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse reale, potenziale o anche solo apparente, sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante l'attestazione di cui all'Allegato A.

Il Presidente, ricevuta la suddetta attestazione, provvederà ad informarne il Consiglio affinché lo



stesso possa modificare la composizione della Commissione di Valutazione, sostituendo il componente in conflitto di interesse.

ARTICOLO 7 – ATTESTAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

I soggetti di cui alle categorie individuate al precedente art. 5, all'atto del manifestarsi di una situazione di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente nello svolgimento della propria funzione o prestazione, devono tempestivamente presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione un'attestazione scritta, che descriva il ruolo/incarico ricoperto, la situazione e le motivazioni che hanno determinato l'insorgere del conflitto di interesse.

La predetta attestazione deve essere redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato A al presente Regolamento: *“Attestazione in merito alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse”*.

Si evidenzia che, ai sensi della definizione di conflitto di interesse riportata nel precedente art. 2, ogni comunanza di interessi privati secondari, compresi quelli familiari ed affettivi, oltre quelli economico – finanziari, deve essere dichiarata, facendo sorgere in ogni caso una situazione di conflitto di interesse, anche se solo potenziale o apparente.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento dovrà essere trasmesso, ai fini della sua integrale conoscenza, a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 5, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi. In quest'ultima fattispecie il Regolamento sarà allegato al contratto di incarico ovvero al provvedimento di nomina. La predetta prescrizione può essere soddisfatta anche mediante l'acquisizione di una dichiarazione, debitamente sottoscritta, di presa visione e cognizione del Regolamento, da allegare anch'essa al contratto di incarico/provvedimento di nomina.

Il presente Regolamento dovrà inoltre essere liberamente consultabile dall'intera collettività, mediante la sua pubblicazione sul sito internet del GAL alla sezione *“Trasparenza”*

Eventuali successive modifiche e/o integrazioni delle presenti disposizioni verranno comunicate dal GAL con apposita nota ed opportunamente pubblicate sul sito.

ARTICOLO 9 – VERIFICA ANNUALE

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Presidente del CdA, coadiuvato dalla struttura tecnica, provvederà a redigere un report relativo all'anno precedente con la finalità di monitorare e verificare l'attuazione del presente Regolamento ed il presidio costante della gestione degli standard adottati con il medesimo, al fine di assicurare la gestione delle situazioni di conflitto di interesse eventualmente verificatesi nel corso dell'anno di riferimento e di effettuare le dovute valutazioni in merito all'efficacia dello strumento adottato e alle possibili migliorie da apportare.



Tale report sarà recepito dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, anche al fine dell'adozione di eventuali misure correttive e/o integrative ritenute opportune.

ART. 10 – VALIDITÀ E ADEGUAMENTO.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione e rimane in vigore nel presente testo fino a quando lo stesso Consiglio non ritenga necessario apportarvi modifiche e/o integrazioni.